

Prot. n. 48 del 27/05/2019



**Consiglio Regionale**  
**Assemblea Legislativa della Liguria**  
**Ufficio di Presidenza**

22)

Genova, 24 MAG. 2019

Prot. n. PG/2019/152189

Class. 2019/C2.4/22

Al Signor Presidente  
III Commissione

Sede

Al Signor Presidente  
Giunta regionale

Sede

Al Signor Presidente  
del Consiglio delle Autonomie Locali

Sede

Oggetto: Proposta di legge n. 252 del 23  
maggio 2019.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

Sede

Ai Gruppi Consiliari

Sede

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei  
Consiglieri Fabio Tosi, Andrea Melis, Alice Salvatore e Marco De Ferrari, avente ad  
oggetto:

**“MODIFICHE ALLA L.R. 29 NOVEMBRE 2018 N. 20 “MODIFICHE ALLA  
LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI  
COMMERCIO)”.**

Al Signor Presidente della III Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83,  
primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma,  
lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere  
obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del  
Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
(Alessandro Piana)



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

P.D.L.

252	23.05.2019
-----	------------

Oggetto:

“MODIFICHE ALLA L.R. 29 NOVEMBRE 2018 N. 20 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)”.

CONSIGLIO REGIONALE Atti consiliari

Regione Liguria

\*\*\*\*\*

X LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI

\*\*\*\*\*

21/05/2019  
PROT.N. 72

21 MAG. 2019

*Vallu  
bis 40*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Alessandro Piana

DATA

ORA

*qu  
in  
CAL*



*SECRETARIO  
11 MAG. 2019*

CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Fabio TOSI  
Andrea MELIS  
Alice SALVATORE  
Marco DE FERRARI

avente ad oggetto:

Modifiche alla l.r. 29 Novembre 2018 n. 20 "Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)".

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il

CONSIGLIO REGIONALE	
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA	
SERVIZIO GABINETTO	
Data .....	<i>21/5/2019</i>
Prot. n° .....	<i>Pe/2019/148210</i>

*2019/C2.4/22 23/5/19*

L'art.34 bis introdotto dall'art.13 l.r. 29 novembre 2018, n.20 "Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su natanti da diporto", introduce una nuova fattispecie, seppur in via sperimentale e transitoria, di utilizzo commerciale, di fatto non compresa tra quelle specificamente previste dall'art.2 del d.lgs. 171/2005 -Codice della Nautica da diporto- recante "Unità da diporto utilizzate a fini commerciali", e nemmeno riconducibile tra gli usi turistici a carattere locale ex art.27 dello stesso codice.

Si osserva che, per la risoluzione di un ipotetico contrasto tra norme, nel caso in oggetto prevalga il carattere di specialità della materia trattata piuttosto che una mera valutazione sulla gerarchia delle due fonti normative. Il carattere di specialità del Codice della Nautica risulta viepiù rilevante laddove si consideri che lo stesso è un testo unico emanato su precisa delega legislativa, in attuazione della l.8 luglio 2003, n.172, e che l'unico rimando a discipline residuali non contenute nel testo normativo è quello del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n.327) e relative norme attuative.

Nel dettaglio, la norma in oggetto, all'art.34 bis comma 1, prevede che "l'esercizio del commercio in forma itinerante in via sperimentale sia consentito sui *natanti da diporto*; tale inquadramento tuttavia, nella sua forma ordinaria, comporta una serie di adempimenti amministrativi tra i quali il possesso del titolo professionale marittimo per il comando del mezzo, la richiesta del ruolino di equipaggio, ecc.; adempimenti che appaiono eccessivamente onerosi se rapportati alla tipologia di finalità che si intende realizzare.

Nell'ottica perciò di non ostacolare, per quanto possibile, gli indotti economici anche di carattere locale, si propone di consentire, a richiesta degli interessati, l'iscrizione dei natanti nei RR.NN.MM.GG. con destinazione ai servizi speciali per uso "in conto proprio", secondo la disciplina di cui all'art.25 della l.472/99 "*Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime*" che, si ricorda, consente, entro precisi limiti operativi, importanti semplificazioni quali il comando dell'unità con la sola patente nautica e la deroga della richiesta di ruolino di equipaggio.

Peraltro, anche sotto il profilo della sicurezza in generale, la soluzione proposta consente agli enti tecnici di adottare eventualmente prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unità è destinata – vd. comma 5 art.25 della citata legge 472/99 – risolvendo così le perplessità riguardo ai limiti e alle di impiego in sicurezza delle unità interessate al commercio itinerante; fermo restando, chiaramente, il rispetto, da parte degli esercenti, degli altri adempimenti amministrativi di carattere sanitario o autorizzativi connessi allo svolgimento dell'attività commerciale.

## Relazione all'articolato:

L'art. 1 comma 1 della Pdl "Modifiche alla l.r. 29 Novembre 2018 n. 20 "Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)", modifica:

- il comma 1 punto 1. dell'art.13 l.r. 20/18, sostituendo la dicitura "natanti da diporto di cui all'articolo 3 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5" con quella di "navi minori e galleggianti di cui all'art. 136 del Codice della Navigazione";
- il comma 1 punto 2. art. 13 di cui sopra, sostituendo il termine "natanti" con "navi minori e galleggianti", e introducendo il nuovo punto a) il quale prevede l'iscrizione nei registri delle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio, ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- il comma 1 punto 6. lett. c) ove il termine "natanti" è sostituito da "barche".

## Proposta di legge regionale recante:

“Modifiche alla l.r. 29 Novembre 2018 n. 20 “Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)”.

### Articolo 1

(modifica all'articolo 13 della l.r. 29 Novembre 2018, n.20)

L'art. 13 l.r. 20/2018 è sostituito dal seguente:

#### Art. 13.

*(Inserimento dell'articolo 34 bis della l.r. 1/2007)*

Dopo l'articolo 34 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 34 bis (Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su navi minori e galleggianti).

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante in via sperimentale è consentito sulle navi minori e galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante in via sperimentale sulle navi minori galleggianti di cui al comma 1 è consentito alle seguenti condizioni:

a) iscrizione nei registri delle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio, ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472.

b) il possesso della patente nautica;

c) la vendita può essere effettuata in via sperimentale per una durata complessiva di novanta giorni all'anno, anche non consecutivi, e può essere effettuata in tutto il territorio regionale;

d) devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari;

e) possono essere venduti esclusivamente i prodotti confezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria comprese le bevande confezionate e preimbottigliate in lattina, tetrapak e bottiglietta, esclusi il latte e suoi derivati;

f) la vendita può essere effettuata in via sperimentale esclusivamente nelle aree in cui non siano già presenti attività commerciali che vendono i medesimi prodotti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata dal Comune competente per territorio a persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, dei requisiti di cui al presente articolo e di cui all'articolo 12 e nel rispetto delle normative in materia di demanio pubblico.

4. A uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma 3.

5. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, Settore commercio, gli elenchi dei soggetti autorizzati che partecipano alla sperimentazione, nonché i dati di cui al comma 6.

6. La sperimentazione ha la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato e valutare eventualmente l'applicazione definitiva della stessa sulla base di specifica valutazione che verrà effettuata tenendo conto dei seguenti fattori:


- a) numero di autorizzazioni rilasciate;
- b) promozione di prodotti tipici locali e specificità locali;
- c) utilizzo di barche storiche o tradizionali liguri.

7. La sperimentazione ha una durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della norma e, a seguito delle verifiche di cui al comma 6, l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata di diritto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione.”


Fabio Tosi



Andrea Melis



Alice Salvatore



Marco De Ferrari

